

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 25 aprile 2008, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca - via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 47,00;

da 501 a 550 unità € 46,06.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A07985

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2007.

Recepimento della direttiva 2006/139/CE del Consiglio Europeo sull'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 recante attuazione delle direttive 83/478/CEE e 85/610/CEE recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/

CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, e il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseisima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006, n. 3, che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2006/139/CE del Consiglio della Comunità europea che modifica la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, modificato dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2003, è sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57

« 17. Composti dell'arsenico

1. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
 - carene di imbarcazioni,
 - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,
 - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.
2. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.
3. Non devono essere usati nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere commercializzati.
4. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
 - a) Le sostanze ed i preparati per la protezione del legno possono essere usati negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del dlgs. n. 25/02/00 n. 174. Il legno così trattato non deve essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante.
 - b) Il legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali, di cui alla lettera a), può essere commercializzato se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che i non addetti abbiano un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:
 - nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,
 - nei ponti,
 - nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti,
 - nelle barriere antirumore,
 - nei sistemi di protezione dalle valanghe,
 - nelle recinzioni e barriere autostradali,
 - nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,
 - nelle strutture per il contenimento della terra,
 - nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,
 - nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.
 - c) Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata".
 - d) Il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere usato:
 - in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,
 - in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,
 - nelle acque marine,
 - per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),
 - in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
5. Il legno trattato con composti dell'arsenico che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.
6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto :
 - può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),
 - può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).
7. Il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007:
 - può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),
 - può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).»
8. Il legno, a decorrere dal 30 settembre 2007, non potrà essere più trattato con soluzioni RCA, fatte salve le condizioni di cui al punto 4.